

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale di

E, p. c. al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

**OGGETTO: Contenzioso, prot n..... - DETERMINAZIONI e remissione
RELAZIONE SUI FATTI DI CAUSA (Allegato 1)**

In relazione a quanto significato in oggetto, rappresento preliminarmente alla S.V. che l'art. 417 *bis* del c.p.c. facoltizza l'Avvocatura dello Stato a delegare, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni medesime a stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, qualora non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.

In tale stimata evenienza l'Avvocatura – prosegue la norma – trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi **ai competenti uffici dell'amministrazione interessata** per i relativi adempimenti.

Al riguardo l'art. 12 del D. Lgs. 165/01 impone alle amministrazioni pubbliche di **organizzare** la gestione del contenzioso del lavoro, **anche creando appositi uffici**, in modo da assicurare **l'efficace svolgimento** di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.

Tanto premesso, lo scrivente doverosamente rimette alla S.V. l'allegata Relazione sui fatti di causa, **non ritenendo sussistente alcun obbligo, non previsto né dal Contratto né da specifiche disposizioni di legge**, di stilare la memoria difensiva, depositarla nella cancelleria del Tribunale, comparire in udienza, svolgervi la difesa dell'amministrazione evocata in giudizio, che – mette conto precisare – è il MIUR, il solo legittimato passivo, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.

Distintamente,

Il dirigente scolastico